

I Committenti Pubblici

Scritto da Administrator

Martedì 13 Gennaio 2009 18:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 10:07

Il Committente a norma dell'art. 2 D.Lgs. 494/96 è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La circolare ministeriale n. 30/98 ha specificato che tale soggetto deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone giuridiche pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto.

Il D. Lgs. 494/96, art. 2, lett. b) precisa che nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Il Committente ed il Responsabile del procedimento

Negli appalti di opere pubbliche, il responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 163/06 (Codice Appalti) e successive modificazioni assume la funzione di Responsabile dei lavori, ex art. 2 D. Lgs. 494/96 s.m.i..

Le funzioni del committente, conseguentemente, vengono svolte dal Responsabile del Procedimento in qualità di Responsabile dei lavori.

Compiti del Responsabile del Procedimento (R.P.) in materia di sicurezza

Il Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994.

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda

- nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il
 - lavoro monotono a quello ripetitivo;
 - priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

I Committenti Pubblici

Scritto da Administrator

Martedì 13 Gennaio 2009 18:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 10:07

- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

Il Responsabile del Procedimento prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Il Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:

- il Piano di sicurezza e di coordinamento;
- il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26.5.1993).

Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, tra i soggetti abilitati, nei seguenti casi:

- nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;
- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II.

Il Responsabile del Procedimento, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente, designa nella figura del Direttore Lavori, ex art. 127 DPR 554/99 il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a

I Committenti Pubblici

Scritto da Administrator

Martedì 13 Gennaio 2009 18:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 10:07

un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richiede l'intervento di almeno un'altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell'entità del cantiere, o di varianti in corso d'opera ecc.

Il Responsabile del Procedimento, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis. chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter. trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Il Responsabile del Procedimento, qualora in possesso dei requisiti (art. 10 D. lgs 494/96), può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Procedimento può sostituire in qualunque momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.

Responsabilità del Committente

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori (comma 1 art. 6 D. Lgs. 494/96 s.m.i.) identificato nella figura del Responsabile del Procedimento.

- La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonerano il committente e/o il R.P. dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti dei seguenti obblighi: verifica che il coordinatore per la progettazione

I Committenti Pubblici

Scritto da Administrator

Martedì 13 Gennaio 2009 18:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 10 Marzo 2009 10:07

provveda a redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico;

- verifica che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D. Lgs. 494/96 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.